



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|--|--|
| Dott. Giuseppe Marziale | Presidente |
| Avv. Bruno De Carolis..... | Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore] |
| Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| Prof. Avv. Saverio Ruperto | Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore |
| Prof.ssa Liliana Rossi Carleo..... | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 16.12.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La ricorrente lamenta l'illegittima segnalazione del suo nome nell'archivio informatizzato per assegni irregolari – noto anche come Centrale d'allarme interbancaria (CAI, erroneamente indicata nel ricorso come CRIF) - effettuata dalla Banca resistente. Tenuto conto dell'esposizione dei fatti non del tutto chiara e coerente con la documentazione allegata, è possibile sintetizzare come segue i contenuti della domanda.

In data 15.01.2009 la ricorrente emetteva un assegno dell'importo di € 6.300,00, tratto sulla Banca resistente. Detto assegno veniva protestato per difetto di provvista in data 19.01.2010 e conseguentemente il nominativo della ricorrente veniva iscritto nel "registro CAI".

La ricorrente il 26 gennaio provvedeva al pagamento tardivo dell'assegno, che risultava però limitato tuttavia all'importo facciale, mentre effettuava il pagamento

integrale, comprensivo degli oneri accessori (cioè spese di protesto, penale, ecc.) solo in data 27.08.2009, come risulta dalla quietanza a firma autenticata del beneficiario dell'assegno – in data 27.08.2009. In precedenza, in data 26 gennaio, la stessa ricorrente aveva provveduto al pagamento dell'assegno, ma limitatamente all'importo facciale. Il Direttore della Filiale, riscontrando la richiesta di chiarimenti della cliente, la informava che la segnalazione nell'archivio CAI era dovuta al mancato pagamento degli oneri accessori.

La ricorrente asserisce di non aver ricevuto alcuna informazione in merito, accorgendosi che la banca, pur conoscendone la corretta residenza, aveva inviato tutte le comunicazioni a un diverso, errato indirizzo. In realtà, a suo dire, fin dalla data di apertura del conto corrente bancario aveva fornito alla banca un diverso indirizzo al quale sarebbe stata dalla banca stessa sempre inviata tutta la documentazione relativa al rapporto di conto corrente. Secondo quanto riferito dalla ricorrente, la banca – accortasi dell'errore – avrebbe disposto la cancellazione della segnalazione in CAI.

In data 14.08.2009, tuttavia la ricorrente si vedeva protestare un altro assegno, emesso in data 10.08.2009 per un importo di € 375,61 (causale: mancanza di autorizzazione). La ricorrente lamenta il fatto che – nonostante abbia provveduto in data 10 settembre 2009 a pagare l'importo facciale, penale e oneri di quest'ultimo assegno – risulta tuttora “iscritta in CRIF” (rectius: in CAI, ndr).

La ricorrente sostiene di aver “emesso regolarmente assegni nel periodo indicato dalla banca come di valenza del protesto” (rectius: nel periodo di temporanea revoca di sistema), senza che la banca abbia sollevato obiezioni.

In ogni caso, l'iscrizione (dovuta secondo la ricorrente a un errore della Banca) le ha creato notevoli disagi sia personali che professionali, in quanto la stessa si è trovata segnalata alla Camera di Commercio, e non è riuscita più a svolgere semplici operazioni commerciali sia per conto dell'azienda di cui è socia, sia per l'apertura di un credito personale.

In conclusione la ricorrente chiede che “l'istituto bancario provveda alla risoluzione di tutti i problemi occorsi [...] ed al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi documentalmente dimostrabili”.



Nelle controdeduzioni, l'intermediario, nel contestare le deduzioni della ricorrente, espone quanto segue.

1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente l'emissione di assegni bancari senza autorizzazione o privi di provvista è connessa alla C.A.I. (Centrale d'Allarme Interbancaria), che nulla ha a che vedere con la menzionata CRIF S.p.A che gestisce un sistema di informazioni creditizie in tema di crediti al consumo.

2. La ricorrente fruisce unitamente a un cointestatario di:

- un conto corrente ordinario acceso il 30.11.2006;
- un finanziamento di originari Euro 30.000,00 rimborsabile in 72 rate mensili.

3. Fin dall'apertura, la relazione ha presentato un andamento caratterizzato dalla mancata preventiva completa costituzione di fondi per far fronte alle diverse disposizioni di pagamento che, puntualmente, non trovavano la necessaria capienza all'atto della contabilizzazione.

4. Per quanto riguarda la contestata segnalazione in C.A.I. relativa all'assegno di € 6.300,00 emesso il 15.01.2009 e stornato in prima presentazione per mancanza fondi in data 19.01.2009, afferma di aver puntualmente inviato la lettera di preavviso di revoca, prevista dalla legge n. 386/1990, nel domicilio eletto dalla ricorrente proprio ai fini di tali comunicazioni riguardanti l'archivio CAI; indirizzo fornito dalla medesima ricorrente all'epoca dell'apertura del rapporto e mai variato.

5. Tale lettera spedita con raccomandata è stata, tuttavia, restituita dal vettore in data 09.02.2009 con la dicitura: "sconosciuto al civico"; lo stesso giorno la banca ha comunque preso immediati contatti con la ricorrente e le ha consegnato *brevi manu* l'avviso in parola (come risulta dalla lettera firmata "per consegna" dalla cliente).

6. La cliente, quindi, sin da tale data sarebbe stata perfettamente a conoscenza degli obblighi che le erano derivati a causa del mancato pagamento dell'assegno in questione; ciò senza considerare che la ricorrente già in precedenza era incorsa in simili problematiche, che però non avevano mai comportato iscrizioni in archivio CAI avendo la stessa ricorrente provveduto alle



dovute regolarizzazioni nei termini di legge (come risulta documentato dalla "Interrogazione Archivio" prodotta dalla banca).

7. Malgrado tale precedente esperienza, secondo quanto riferito dalla banca, la ricorrente in data 26.01.2009 si è limitata a pagare unicamente l'importo facciale dell'assegno di € 6.300,00 senza far fronte ai dovuti oneri aggiuntivi; tale parziale "pagamento tardivo", non essendo conforme alle previsioni di legge (che prevedono il pagamento dell'importo facciale, della penale del 10%, degli interessi e delle eventuali spese), è stato quindi insufficiente per interrompere l'iter sanzionatorio. Tale interruzione, infatti, si verifica solo dalla data di presentazione della quietanza del pagamento integrale, purché effettuato entro i termini di legge, rilasciata dal creditore con firma autenticata, che l'interessato deve notificare alla banca: nel caso di specie la quietanza datata 27/08/2009 è stata consegnata alla banca ben oltre i termini prescritti dalla legge.

8. Ai sensi del D.Lgs. 30.12.1999 n. 507, art. 36 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio) ed al Regolamento della Banca d'Italia sul funzionamento dell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, del 29.01.2002, il nominativo della ricorrente è stato segnalato in CAI, con conseguente revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi.

9. La successiva segnalazione, inerente l'assegno di € 375,61 emesso il 10.08.2009 è stata, dunque, atto dovuto ai termini di legge trattandosi di assegno emesso in mancanza di autorizzazione (art. 1 L. 386/90).

10. Per quanto attiene ai disagi lamentati, la Banca segnala infine che - pur in presenza della predetta situazione - ha comunque sostenuto e supportato la cliente, tuttora titolare di rapporti diretti ed indiretti.

In conclusione, la Banca chiede che l'Arbitro Bancario Finanziario voglia dichiarare il ricorso non accoglibile, in quanto privo di fondamento

Diritto

Dalla narrativa offerta dalle parti sullo svolgimento dei fatti emerge un quadro dell'intera vicenda non proprio lineare.

La questione riguarda l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 dicembre 1990, n.386, come successivamente integrata dal d.lgs. n. 507 del 1999,

recante la “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”, che prevede l’iscrizione in uno speciale “archivio degli assegni bancari e postali e della carte di pagamento irregolari” (noto anche come Centrale d’allarme interbancaria - CAI), previsto dall’art.10-bis della legge stessa, del nominativo di chi risulti traente di assegno bancario (o postale) emesso senza autorizzazione o senza provvista (art.10-bis). La segnalazione nel predetto archivio, che comporta la revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, avviene secondo una speciale tempistica regolata dall’art. 9 della stessa legge. In sostanza, nel caso di traenza di assegno privo della provvista, come nella fattispecie in esame, l’iscrizione nell’archivio CAI viene effettuata se il traente – entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo – non effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente, pagamento che può essere effettuato direttamente al portatore del titolo ovvero presso la banca trattaria o il notaio che abbia proceduto al protesto (articoli 8 e 9, legge 386/90). Altro aspetto importante ai fini della vertenza è che il beneficio della non iscrizione si applica solo se il traente fornisce, entro il suddetto termine di 60 giorni, alla banca o al notaio la prova dell’avvenuto pagamento, mediante quietanza del portatore con firma autenticata (ovvero mediante attestazione della banca) (art.8, comma 2).

Tutto ciò premesso, si osserva che la ricorrente risulta iscritta nella CAI a causa di un assegno bancario privo di provvista, di Euro 6.300,00, emesso in data 15 gennaio 2009, benché, a quanto afferma, non abbia mai ricevuto il “preavviso di revoca” previsto dall’art.9-bis della legge; in particolare, fa presente che la banca avrebbe spedito tale preavviso ad un indirizzo errato. Sennonché, dalla documentazione prodotta dalla banca risulta che il suddetto preavviso è stato inviato con raccomandata a.r. all’indirizzo fornito dalla stessa ricorrente e indicato proprio ai fini della legge n.386 del 1990; è opportuno osservare che, in caso di variazione dell’indirizzo che è agli atti, la legge prevede che l’interessato provveda a darne comunicazione alla banca. Nella fattispecie, la ricorrente non ha provato di aver dichiarato alla banca variazioni del domicilio eletto e quindi può ritenersi applicabile il disposto dell’art.9-bis, comma 4, che stabilisce una presunzione di eseguita comunicazione per l’impossibilità di effettuarla al domicilio eletto. Peraltro, il problema è superato dalla prova fornita dalla banca di avvenuta comunicazione del “preavviso” direttamente e personalmente all’interessato, come

risulta dal documento esibito recante la firma della ricorrente per ricevuta; tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente, le cui doglianze circa l'omesso preavviso devono, pertanto, ritenersi infondate.

La ricorrente aveva provveduto, in data 26 gennaio 2009, al pagamento "tardivo" dell'assegno privo di provvista e pertanto protestato, effettuandolo tuttavia in modo incompleto, senza cioè comprendere gli oneri accessori; il predetto pagamento risultava, dunque, non idoneo ad evitare l'iscrizione in CAI e le connesse conseguenze sanzionatorie, come era chiaramente ricavabile anche dalla lettera di preavviso predisposta dalla banca. Successivamente, la ricorrente procedeva al pagamento anche degli oneri accessori, ma ben oltre i termini di 60 giorni stabiliti dal già richiamato art. 8 della legge n.386/1990, come risulta dalla quietanza esibita dalla ricorrente, che è datata 27 agosto 2009.

Ne consegue che l'iscrizione nella CAI del nominativo della ricorrente, effettuata dalla banca convenuta, appare legittima in quanto conforme ad un preciso obbligo di legge posto a carico del trattario, il quale si rende responsabile per l'eventuale omissione o anche per il semplice ritardo dell'iscrizione stessa (art.10 legge cit.).

Dall'iscrizione e dalla conseguente revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni discende l'irregolarità del secondo assegno di Euro 375,61, che la ricorrente ha emesso in data 10 agosto 2009, cui è seguita necessariamente la segnalazione in CAI da parte della banca.

Peraltro, qualche perplessità suscitano le affermazioni della ricorrente, non specificamente contestate dalla banca, secondo cui quest'ultima avrebbe proceduto al pagamento di diversi assegni emessi in periodo successivo all'iscrizione nella CAI. Probabilmente, tali affermazioni possono ricollegarsi al fatto che, nella lettera di preavviso, si indicava che l'iscrizione sarebbe stata effettuata il successivo 27 marzo, mentre in realtà l'iscrizione risulterebbe avvenuta diversi mesi dopo e precisamente in data 4 agosto s.a. Tuttavia, la data di emissione del secondo assegno irregolare è in ogni caso successiva all'iscrizione stessa.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In conclusione, sulla base delle argomentazioni su illustrate, emerge l'infondatezza delle domande proposte dalla ricorrente, non ravvisandosi l'asserita responsabilità della banca convenuta per le conseguenze pregiudizievoli nei confronti della ricorrente dovute all'iscrizione nell'"archivio degli assegni irregolari". Ne consegue altresì l'infondatezza delle richieste risarcitorie, peraltro non provate.

Pertanto il ricorso non può essere accolto.

Al fine di favorire le relazioni con la clientela, si ritiene tuttavia opportuno segnalare all'intermediario che un puntuale rispetto dei tempi previsti dalla legge per le iscrizioni nella CAI consentirebbe alla stessa clientela interessata di avere un quadro più chiaro dei comportamenti che ne conseguono.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE